

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI	- Presidente -
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Consigliere-
Dott. ILEANA FEDELE	- Consigliere-
Dott. GUGLIELMO GARRI	-Rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5893-2021 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

_____ rappresentato e difeso dagli avvocati

2026

3248

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 550/2020 della CORTE D'APPELLO di
LECCE, depositata il 21/08/2020 R.G.N. 169/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA
PIRONE ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Oggetto

compenso -
componente
consiglio di
presidenza della
giustizia
tributaria

R.G.N. 5893/2021

Cron.

Rep.

Ud 03/07/2026

CC



1. Il Tribunale di Brindisi annullava l'ingiunzione di pagamento adottata dal MEF nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] componente del CPGT, avente ad oggetto il rimborso della somma corrispondente a quanto percepito a titolo di compenso fisso – correlato allo status di giudice tributario – in considerazione del divieto di duplicazione del compenso aggiuntivo annuo (variabile) corrisposto per la funzione svolta nell'organo di autogoverno con quello fisso previsto per i giudici tributari in ruolo ex artt. 13 e 27 D.Lgs. n. 545/1992.

2. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, ritenendo, in primo luogo, la debenza del compenso fisso al giudice eletto in seno all'organo di autogoverno anche se non esercitante le funzioni giudicanti e anche se nel CPGT possono essere eletti membri laici, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 27 cit. secondo cui "I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria".

Inoltre, la Corte territoriale affermava che il limite annuo dei compensi spettanti ai componenti del CPGT si applicasse solo alla parte variabile degli stessi come stabilito dall'art. 27 cit. secondo cui i compensi erogabili devono rispettare un certo limite massimale solo per quanto concerne la parte "variabile". A conferma di tale assunto la Corte di appello richiamava la Delibera n. 1288/2011 con cui il CPGT, dopo aver affermato che ai suoi componenti compete tanto il compenso variabile quanto quello fisso, ha avuto modo di affermare che il cosiddetto tetto ai compensi dei giudici tributari e quindi anche a quelli spettanti ai componenti del CPGT previsto dall'art. 1, comma 311, della



Legge n. 311/2004 riguardante solo in compenso variabile che, nel caso concreto, non è stato mai superato dal [REDACTED]

3. Avverso la sentenza domanda la cassazione il MEF con ricorso assistito da un motivo cui resiste con controricorso il [REDACTED] che ha depositato memoria.

4. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico mezzo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 27 del D.Lgs. n. 545/1992 e dell'art. 1 comma 310 e 311 della L. 311/2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

La Corte di merito avrebbe errato nell'escludere l'omnicomprensività del trattamento economico dovuto ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

1.1 Ad avviso del ricorrente, il compenso è da ritenersi omnicomprensivo considerato che i componenti dell'organismo di autogoverno non svolgono alcuna funzione giurisdizionale conservando esclusivamente la sola titolarità dell'Ufficio ricoperto.

1.2 Tale assunto comporta, pertanto, che il trattamento economico deve essere ricollegato al munus di componente del CPGT in concreto svolto e calcolato secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 545/1992 alla parte variabile più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria trasformata, in questo modo, in un emolumento definito nel suo ammontare svincolato dalle funzioni giurisdizionali.

1.3 La natura omnicomprensiva del compenso può evincersi anche dall'evoluzione normativa dell'art. 17 del D.Lgs. n.



545/1992 relativo alla nuova composizione del CPGT con la presenza di quattro membri laici.

1.4 Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di composizione dell'organo di autogoverno, il compenso previsto necessariamente in misura uguale per tutti i suoi componenti non avrebbe mai potuto essere corrisposto nella duplice componente di parte fissa e variabile, attesa la presenza di componenti laici non facenti parte delle Commissioni tributarie, ai quali non è possibile attribuire il compenso fisso.

1.5 Infine, ad avviso del MEF, il riconoscimento del compenso fisso comporterebbe il superamento del tetto annuo lordo previsto per gli anni 2009/2010 dal comma 4 ter dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 introdotto dall'art. 1 commi 310 e 311 della legge 311/2004 e per gli anni 2011, 2012, 2013 dall'art. 5 comma 3 del d.l. n. 78/2010, nonché violerebbe il principio di autonomia contabile del CPGT imponendo al MEF l'obbligo al pagamento di somme per il funzionamento dell'organo di autogoverno, la cui titolarità di erogazione spetta al CPGT che si avvale di fondi all'uopo costituiti sul proprio capitolo di bilancio (capitolo 1262 del bilancio di previsione MEF).

2. Va al riguardo osservato che la censura affronta la questione del tutto nuova della onnicomprensività del trattamento economico dei membri dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria in relazione al principio affermato da questa Corte di non cumulabilità dei compensi pubblici (Cass., sez. I, 4 aprile 2024, n. 8873) secondo cui "In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, (...) non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quello già percepito, in difetto di espressa previsione normativa."



3. Pertanto, è opportuno che l'esame della questione, sinora non affrontata espressamente da questa Corte, avvenga all'esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.

La Presidente
Irene Tricomi

